



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento
della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino*

“Antidiscriminatamente corretto”

Corso di formazione gratuito per decision makers

28 e 29 giugno 2017

Parco La Cecinella, viale Galliano – Cecina (LI)

PROGETTO



CAPOFILA



PARTNER



Centro di ricerca
interuniversitario
in carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

IN COLLABORAZIONE CON



Le discriminazioni istituzionali

Casi pratici

Alessandro Tudino



Un presidio contro le discriminazioni: l'UNAR

- L'UNAR è un ufficio istituito in Italia nel 2003 in attuazione di una Direttiva Europea (n. 2000/43/CE) con il compito di promuovere la parità di trattamento e rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
- Il legislatore italiano ha fissato in modo dettagliato le funzioni che l'Ufficio deve svolgere; la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 215/03.
- Il Decreto risulta rilevante oltremodo laddove fornisce la nozione del concetto di discriminazione, specificando quando essa si configuri in maniera diretta, indiretta o come molestia.



Cosa fa l'UNAR

- Attività di PREVENZIONE dei comportamenti discriminatori attraverso campagne e progetti di sensibilizzazione e comunicazione;
- Attività di RIMOZIONE dei comportamenti discriminatori per mezzo della conciliazione informale (cd. Moral suasion) e con l'assistenza legale delle vittime (Fondo per l'anticipazione delle spese legali);
- Attività di PROMOZIONE della parità di trattamento attraverso la realizzazione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze (cd. Azioni positive);
- Attività di MONITORAGGIO e VERIFICA attraverso l'elaborazione annuale di una relazione al Parlamento sull'effettività del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela ed una al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta.



Tanto per fare un esempio... il servizio civile

- Nel 2011 una ragazza albanese e uno pakistano proposero un ricorso giudiziario, assumendo la discriminatorietà del Bando di servizio civile 2011/2012 nella parte in cui prevedeva il requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al servizio stesso;
- Le associazioni rappresentanti legali dei due giovani chiesero all'UNAR un parere in merito;
- In breve, l'UNAR, alla luce dell'art. 2 della Costituzione, sostenne l'inadeguatezza dell'opinione di quanti ritenevano che la limitazione all'accesso al servizio civile ai soli italiani era data dall'alternatività di questo servizio con quello militare, specificatamente finalizzato a garantire la prosecuzione del dovere della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza (*vedi anche sentenza Corte Cost. n. 228/2004*);



Arrivando ai nostri giorni...

- Come è noto con sentenza n. 119 del 25.6.2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 77/2002 (Disciplina del servizio civile) *“nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile”*;
- Il legislatore ha finalmente accolto solo recentemente l'evoluzione giurisprudenziale in tema di servizio civile nella riforma del Terzo settore.
- Lo scorso 3 aprile è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 , il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- Il Decreto, attuando una delle deleghe conferite al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, stabilisce le finalità del **servizio civile UNIVERSALE**, fissa cioè il diritto dei giovani, cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, di vivere questa esperienza (**art. 14 D.Lgs. 40/2017**).

La discriminazione ai sensi del D.lgs. 215/03

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone;

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.



La PA e le discriminazioni

- Accesso al pubblico impiego;
- Accesso ai servizi anagrafici;
- Accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari;
- Accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- Accesso al patrimonio culturale e a siti di interesse storico;
- Accesso al trasporto pubblico locale;
- Accesso alla biblioteca;



La PA e le discriminazioni

- Accesso ai servizi per l'infanzia (trasporto e mensa scolastica);
- Accesso al servizio colonie estive per minori o cure termali per anziani;
- Accesso all'asilo nido;
- Alcuni tipi di ordinanze sindacali;
- In generale, tutti quei servizi che sono rivolti direttamente o indirettamente alla persona.



Qual è il requisito che è stato ritenuto, non sempre in modo univoco e unanime, discriminatorio?

Il requisito discriminatorio per eccellenza che comunemente (ancora) troviamo nei bandi e/o avvisi di selezione pubblica è



Il requisito di cittadinanza Italiana o di Paese membro UE

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego

Perché?

- Il cittadino di Paese non membro dell'Unione Europea, in possesso di alcuni determinati permessi di soggiorno, ha DIRITTO all'accesso al pubblico impiego ai sensi, per ultima, della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. Legge Europea 2013).

La Legge 97/2013

- ha disposto l'accesso al pubblico impiego per alcune categorie di cittadini stranieri non UE, ponendo fine (?) alla discussione che su tale questione si era formata e che andava avanti ormai da anni.

**Argomento uno:
accesso al pubblico impiego**



L'art. 7 stabilisce che hanno diritto all'accesso al pubblico
impiego:

1. I familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente

2. I titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo

3. I titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.

Può bastare?

- Parte della giurisprudenza e degli esperti del diritto antidiscriminatorio hanno concluso che l'allargamento del diritto di accesso al pubblico impiego in favore delle categorie indicate dalla L. 97/2013 non è sufficiente.
- Anche l'UNAR condivide l'impostazione di chi, alla luce della Convenzione OIL n. 143 del 1975 – ratificata con L. n. 158 del 1981 – e in coerenza con l'art. 2 del D.lgs 286/98, ritiene che hanno diritto all'accesso al pubblico impiego anche:

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



- I familiari del titolare dello status di protezione internazionale (si è giunti a questa conclusione dalla lettura congiunta di due articoli: artt. 22 e 25, commi 2 del D.Lgs 251/2007);
- I cittadini stranieri non UE in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attività lavorativa (ne sono tanti)

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



ATTENZIONE!



**Argomento uno:
accesso al pubblico impiego**



L'accesso al pubblico impiego è riservato ai SOLI cittadini ITALIANI quando:

- Si tratta di funzioni che concernono l'esercizio diretto o indiretto pubblici poteri;
- Si tratta di posti che attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Tali funzioni e posti sono elencati nel D.P.C.M. n. 174/1994

- Quando ci troviamo di fronte a bandi e/o avvisi di selezione che riguardano funzioni e/o posti indicati dal D.P.C.M. cit. l'esclusione del cittadino di Paese UE e del cittadino di Paese non UE è (o dovrebbe essere) legittima.

Argomento uno: accesso al pubblico impiego



Un caso recente:

- Concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria;
- Una cittadina albanese in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo intende partecipare al concorso;
- Il bando, all'art. 3 «Requisiti di ammissione», dispone il possesso della cittadinanza italiana;
- N.b. tra i posti elencati nel D.P.C.M. 174/1994 ci sono anche quelli del Ministero di Grazie e Giustizia.

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario del Ministero della giustizia:

- Il Giudice ha ritenuto che l'indicazione dei posti del Ministero della Giustizia così come indicato dal D.P.C.M. cit. *«non pare compatibile con la giurisprudenza Comunitaria illustrata e con l'elaborata nozione restrittiva e funzionale, che presuppone in modo abituale e non occasionale, l'esercizio di pubblici poteri, inteso come esercizio di poteri di imperio o di coercizione collegati a funzioni di interesse pubblico generale»*. Procede, quindi ad analizzare in concreto e non in astratto le caratteristiche del posto messo a concorso.

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



E conclude così:

- «accertato che il profilo professionale in esame non implica l'esercizio di pubblici poteri a tutela dell'interesse nazionale secondo la nozione comunitaria, non si può non rilevare la natura discriminatoria dell'art. 3 del bando per assistente giudiziario nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana. L'eventuale esclusione della ricorrente, quale soggetto in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad esclusione di quello della nazionalità italiana, sarebbe determinata solo in ragione della sua nazionalità senza che ciò possa essere giustificato da valide ragioni dovute alla natura dell'attività lavorativa o al contesto in cui questa viene espletata. Tribunale di Firenze, sez. lavoro, Ordinanza 27 maggio 2017

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



La discriminazione ai sensi del D.lgs. 286/98:

- «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

Glossario



Un altro caso:

- Bando di procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 10 posti di operatore di vigilanza del Comune di San Giorgio a Cremano (NA);
- Tra i requisiti per l'ammissione (art. 2 lett. a) del bando) viene richiesta la *“cittadinanza italiana ovvero essere cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/94”*;
- L'UNAR ha concluso sulla non discriminatorietà del bando, considerate le particolari funzioni e i compiti propri dell'agente di pubblica sicurezza: Le funzioni infatti di polizia municipale sono di particolare importanza e rivestono anche quelle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e soprattutto quelle funzioni di pubblica sicurezza che si ritengono delle vere e proprie attività di concetto esplicative della funzione pubblica

Argomento uno:
accesso al pubblico impiego



Per accesso alle misure socio-assistenziali intendiamo:

- tutte quelle provvidenze economiche di natura assistenziale erogate dagli enti pubblici in favore di determinate categorie di persone ritenute bisognevoli di assistenza (ci si riferisce alle prestazioni sociali in materia di sostegno alla genitorialità, alla famiglia, allo studio, alla prima infanzia, agli invalidi e agli anziani nonché, in parte, anche ai benefici connessi all'edilizia residenziale pubblica).

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



L'assegno di maternità di base:

- è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
- Dal sito INPS: il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



L'assegno di maternità di base. Cosa dice la normativa:

- Decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) ss. mm. ii.
- L'articolo 74 del decreto cit. 1. concede un assegno di maternità «(..) alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (..)» (permesso di soggiorno di lungo periodo).

Quale titolo di soggiorno, dunque, il Comune deve tener presente per la richiesta dell'assegno *de quo*?

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



L'assegno di maternità di base. Cosa dice la giurisprudenza:

- Tribunale di Milano, Ord. del 6 novembre 2015: *«(..) il comportamento, per cui è causa, consistito nel non dare neppure riscontro alla domanda di assegno di cui all'art 74 del D. lgs. 151/2001 presentata dalla ricorrente, sia certamente discriminatorio»;*
- Tribunale di Bergamo e di Reggio Calabria (rispettivamente ordinanza 30.11.2015 e ordinanza 30.3.2015). I Giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D. lgs. 151/2001 *«nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l'assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno», introduce «un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino», in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione.*

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



L'assegno di maternità di base. Cosa dice la Corte Costituzionale:

- L'art. 34, comma 5, del decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 che riconosce agli **stranieri con permesso di soggiorno umanitario** «*i medesimi diritti*» attribuiti dal decreto stesso ai **titolari dello status di «protezione sussidiaria»**, tra i quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, è annoverato il diritto «*al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria*»;
- L'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «**ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002**»;

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



Quando una determinata prestazione di assistenza sociale è prevista dalla legge statale o regionale e da altri provvedimenti statali, regionali o locali, ad essa accedono, oltre che i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti quali indicati dall'art. 41 del D. lgs. 286/1998.

Art. 41: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Argomento due: accesso ai servizi socio-sanitari



Elenco degli argomenti discussi:

- 1) Accesso al pubblico impiego. Il requisito di cittadinanza italiana (o di Stato membro UE) può costituire un'ipotesi di discriminazione diretta;
- 2) Accesso ai servizi/prestazioni socio-assistenziali. Il requisito di un determinato titolo di soggiorno (e quello legato alla residenza prolungata sul territorio) può costituire un'ipotesi di discriminazione indiretta (assegno di maternità, bonus bebè, assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli, cd. social card, bonus asilo nido ecc.) .

Riepilogo



Parte della normativa coinvolta nella sessione:

D.lgs. 215/03, D.lgs. 286/98, Convenzione OIL 143/1975, D.lgs. 251/07; Direttiva UE 98/2011, D.lgs. 165/2001, DPCM 174/94 ecc.;

Fonti di informazione, di consulenza e banche dati utili:

UNAR (www.unar.it), ASGI (www.asgi.it)

Prossimi argomenti:

L'accesso all'alloggio e ai servizi anagrafici; ordinanze sindacali; dichiarazioni di esponenti politici.

Ulteriori informazioni



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Alessandro Tudino
alessandrotudino@libero.it

